



Comune di Genazzano

(Città metropolitana di Roma Capitale)

Città d'Arte e dell'Infiorata

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Delibera n. 3 del 19 luglio 2024

OGGETTO: Estensione della competenza della Commissione straordinaria di liquidazione.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciannove del mese di luglio alle ore 10,00 nella sede Comunale, si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione nominata con d.P.R. del 20 febbraio 2024 ai sensi dell'articolo 252, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito TUOEL), nelle persone di:

- Dott. Francesco RICCIARDI;
- Dott. Raffaele MANZO;
- Dott. Guerino Vittorio DE LUCA.

la Commissione straordinaria di liquidazione

PREMESSO

- che il Comune di Genazzano, con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 4 dicembre 2023, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di "dissesto finanziario", ai sensi dell'art. 246 del TUOEL;
- che con d.P.R. in data 20 febbraio 2024 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che la procedura di notifica del citato d.P.R. ai componenti nominati, Dott. Francesco RICCIARDI, Dott. Raffaele MANZO e Dott. Guerino Vittorio DE LUCA, si è perfezionata in data 28 febbraio 2024;
- che ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del TUOEL la Commissione straordinaria di liquidazione si è regolarmente insediata presso la sede municipale del Comune di Genazzano in data 4 marzo 2024, giusta Delibera n. 1 del 4 marzo 2024.

VISTI


- l'art. 254 del TUOEL;
- l'art. 9, comma 1, del d.P.R. 24 agosto 1993, n. 378;
- l'art. 151, comma 8 bis, del TUOEL;
- la propria precedente Delibera n. 1 del 4 marzo 2024 – "Insediamento – Nomina Presidente – Piano di lavoro ed adempimenti preliminari", con la quale, tra l'altro, ha stabilito che ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del TUOEL ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO

- che il predetto comma 8 bis dell'art. 151 del TUOEL, inserito dall'art. 16, comma 9 bis del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142, ha introdotto la possibilità per gli enti che non hanno approvato il bilancio di previsione entro il termine del primo esercizio a cui si riferisce, di approvare il rendiconto della gestione relativo a tale esercizio indicando nelle voci riguardanti le "Previsioni definitive di competenza" gli importi delle previsioni definitive del bilancio provvisorio gestito nel corso dell'esercizio ai sensi dell'art. 163, comma 1 del TUOEL;
- che, conseguentemente, l'approvazione del rendiconto determina il venir meno dell'obbligo di deliberare il bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- che il Comune di Genazzano con Delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 5 luglio 2024 ha approvato il Rendiconto della gestione per l'esercizio 2023;
- che, pertanto, il Comune di Genazzano deve far decorrere l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato dall'esercizio 2024;

STABILISCE

- che ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del TUOEL ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2023 e, conseguentemente, provvede alla:
 - rilevazione della massa passiva;
 - acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento, anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
 - liquidazione e pagamento della massa passiva, dando atto che quella di propria competenza, ai sensi dell'articolo 254, comma 3, del TUOEL, è costituita da:
 1. debiti di bilancio al 31 dicembre 2023;
 2. debiti fuori bilancio al 31 dicembre 2023;
 3. debiti derivanti da procedure esecutive estinte;
 4. debiti derivanti da transazioni.
- che la determinazione della massa attiva sarà effettuata sulla base:
 1. del fondo di cassa al 31 dicembre 2023, determinato con le riscossioni dei residui attivi e, fino alla concorrenza della cassa, con i pagamenti dei residui passivi effettuati dall'Ente prima della dichiarazione di dissesto, così come disposto dall'art. 6, comma 2, lett. A), del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, con conseguente necessità di riversare tutte le somme incassate dal giorno successivo alla dichiarazione di dissesto, a valere sulla gestione residui attivi, a favore dell'Organo straordinario di liquidazione;
 2. dei residui attivi, riferiti al 31 dicembre 2023, certi e revisionati dall'Ente;
 3. dei ratei di mutui disponibili, in quanto non utilizzati dall'Ente e confermati dall'Istituto erogante;



4. delle altre entrate, tra le quali anche quelle straordinarie, quelle derivanti da recupero di evasione ed elusione dei tributi locali, fitti, interessi attivi sul conto della liquidazione, risorse da recuperare in via giudiziale, risorse percepite da terzi illegittimamente o illecitamente, proventi da alienazione di beni del patrimonio disponibile non indispensabile;
 5. dei proventi da alienazione di beni mobili non indispensabili;
 6. dei proventi della cessione di attività produttive;
 7. delle risorse finanziarie liquide da ritrovare nel bilancio corrente e nei bilanci futuri dell'Ente;
 8. delle eventuali quote degli avanzi di amministrazione non vincolati;
 9. di eventuali contributi straordinari;
- che non è fissato alcun termine iniziale per l'avvio delle procedure dirette all'accertamento della massa attiva e, conseguentemente, acquisirà tutti i dati relativi al sistema entrate, anche dai concessionari e dalle strutture dell'Ente. Al riguardo, richiede, in particolare, la disponibilità di un funzionario esperto in informatica che, unitamente al Responsabile dell'Ufficio demografico ed al Responsabile dell'Ufficio tributi, acquisite le banche dati, provveda ad avviare tutti i possibili incroci al fine di determinare la consistenza delle entrate tributarie e gli eventuali margini di manovra per il periodo ante 31 dicembre 2023;

Tutto ciò premesso, la Commissione straordinaria di liquidazione

DELIBERA

- 1) di approvare all'unanimità le determinazioni di cui in premessa, riservandosi con successivo atto l'avvio delle procedure preliminari della liquidazione;
- 2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del d.P.R. 24/8/1993, n. 378;
- 3) di pubblicare la presente deliberazione ai sensi dell'art. 124 del TUOEL, a cura dell'Amministrazione comunale di Genazzano, sull'Albo Pretorio informatico dell'Ente e, permanentemente, nell'apposita sezione sulla *home page* del sito internet istituzionale del Comune dedicata all'attività della Commissione straordinaria di liquidazione.

Alle ore 10.30 la seduta è sciolta.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE

Il Presidente
Dott. FRANCESCO RICCIARDI

.....


I Componenti
Dott. RAFFAELE MANZO

.....


Dott. GUERINO VITTORIO DE LUCA

.....
